ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-834 del 21/02/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl DI REGGIO EMILIA UNITA' DI VIA NATTA N.1
Proposta	n. PDET-AMB-2019-844 del 19/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.36366/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl" – Reggio Emilia**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl"** avente sede legale in comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1/A** - Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – Via Natta n.1** concernente l'attività di **fabbricazione di apparecchiature oleodinamiche**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/16425 del 13/12/2018 e successive integrazioni acquisite in data 19/02/2019;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto PG/6101 acquisito in data 15/01/2019;

Visto il parere di conformità urbanistica espresso dal Comune di Reggio Emilia con atto acquisito in data 15/02/2019 al PG/25358;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Natta n.1**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-6416 del 6/12/2018;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl"** è autorizzata ad attivare e modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **fabbricazione di apparecchiature oleodinamiche** negli impianti ubicati in Comune di **Reggio Emilia – Via Natta n.1**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.8 – LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVAGGIO
EMISSIONE N.9 – SBAVATRICE TERMICA E LAVATRICE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Aprile 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Aprile 2019.**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVAGGIO	28000	10	20	Materiale Particellare/Nebbie Oleose Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca	< 10 < 5 < 5 < 5	
E3	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI A SECCO	15000	8,6	8	Materiale Particellare	< 10	
E5	VERNICIATURA ROBOTIZZATA	2000	8	20	Materiale Particellare	< 3	
E6	COLLAUDO FUNZIONALE - LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVAGGIO	15000	8,6	8	Materiale Particellare/Nebbie Oleose Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca	< 10 < 5 < 5 < 5	
E7	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVAGGIO	18000	8,6	20	Materiale Particellare/Nebbie Oleose Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca	< 10 < 5 < 5 < 5	
E8	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVAGGIO	18000	8,6	20	Materiale Particellare/Nebbie Oleose Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca	< 10 < 5 < 5 < 5	(*)
E9	SBAVATRICE TERMICA E LAVATRICE	4000	8,6	20	Materiale Particellare/Nebbie Oleose	< 10	
(*) Per tale emissione, trattandosi di inserimento di nuovo sistema di lavaggio ad ultrasuoni, senza utilizzo di acido e tenuto conto che é già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del materiale particellare/nebbie oleose, delle sostanze alcaline, dei fosfati e dell'ammoniaca e ione ammonio devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Le operazioni di sgrassaggio e lavaggio devono essere effettuate con sistemi a ciclo chiuso in conformità al Criterio Criaer 4.13.31, considerato che sono presenti anche sostanze organiche volatili nelle materie prime utilizzate;

3) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0.4–0.6 m/s.

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **20** Kg.

6) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti

7) Le ore di funzionamento delle cabine, **i consumi giornalieri o settimanali o mensili** di prodotti vernicianti, diluenti e sgrassanti utilizzati per le operazioni di lavaggio, utilizzati, validati dalla relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

8) Non sono fissati limiti per le sostanze organiche volatili dell'emissione E5 ed i controlli saranno effettuati sulla base del registro di cui al punto 7).

9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.2–6-7 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3–5-8-9.

10) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/16425 del 13/12/2018 e successive integrazioni acquisite in data 19/02/2019.

12) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

14) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

- Il presente allegato riguarda le acque reflue recapitanti in pubblica fognatura costituite da:
  - acque di scarto dell'impianto ad osmosi inversa utilizzato per immettere acque osmotizzate nelle lavapezzi a cestello rotante. Sono prodotte circa 600 l/settimana per una quantità presunta di 26,4 mc/anno;
  - acque di controlavaggio dell'addolcitore di tutta la rete idrica dello stabilimento. Sono prodotte circa 450 l/settimana per una quantità presunta di 19 mc/anno;
  - acque di condensa dei compressori sottoposte a disoleazione. Sono prodotte circa 700 l/settimana per una quantità presunta di 30 mc/anno.
- Tali acque acque sono raccolte dalla rete fognaria acque nere dello stabilimento che scarica nella pubblica fognatura nera all'altezza di Via Majorana.
- Le acque reflue derivanti dal ciclo produttivo aziendale (es. lavaggio pezzi metallici) sono raccolte e smaltite come rifiuti e non danno origine a scarico.
- Secondo quanto dichiarato nel ciclo produttivo dell'impianto ad osmosi inversa e dell'addolcitore, non vengono utilizzate sostanze o additivi, mentre all'interno dei compressori viene utilizzato olio minerale a bassa viscosità che non entra nel ciclo delle acque di condensa, secondo quanto confermato dal rapporto di prova fornito dall'azienda che ne attesta la concentrazione sotto ai limiti di rilevabilità. Pertanto lo scarico in oggetto non si configura come scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D. lvo 152/06.
- recapitano in pubblica fognatura nera anche le acque reflue domestiche prodotte da uffici e spogliatoi per i circa 160 addetti. Tali acque reflue non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06.
- L'approvvigionamento idrico è effettuato tramite acquedotto, con prelievi annuali mediamente di 2500 mc.
- É presente una rete acque bianche aziendale che raccoglie le acque pluviali e recapita in pubblica fognatura all'altezza di via Natta.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 500 m^3.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n. 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.n.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge che i livelli di rumorosità calcolati in previsione in prossimità dei recettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta dalle sorgenti oggetto di progetto risultano inferiori al limite associato alle rispettive classi di pertinenza.
Inoltre dall'analisi dei risultati dell'indagine, emerge un livello, in previsione tale da non violare il criterio differenziale durante il periodo diurno.
Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali previste, le sorgenti da installare presso lo stabilimento in oggetto sono conformi, in previsione, alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.